

Delibera di CC n. 61 del 28/11/13
Oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU).
Determinazione aliquota 2013.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA

La presente proposta di deliberazione
E la Legge Regionale 48/91

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo
della regolarità tecnica

S.Croce Camerina 28/11/13

Il responsabile del servizio

F.to Busacca

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA

la presente proposta di deliberazione
e la legge Regionale 48/91

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE sotto il profilo
della regolarità finanziaria

S. Croce Camerina 28/11/13

Il responsabile del servizio

F.to Busacca

Scruatori : Corallo, Agosta, Pernice.
Sono presenti il Sindaco e gli ass.ri Allù ed Aprile.

Illustra l'argomento e la proposta dell'A.C. in atti, l'Ass.re Allù.

Il cons. Agnello con riferimento allo 0,2 per mille fissato per la prima casa nel 2012, rappresenta che tale riduzione ha interessato pochi cittadini, ritiene più utile per i cittadini una riduzione di un punto per le seconde case o per le attività produttive;

Il Sindaco rappresenta che qualunque modifica è problematica un quanto si è quasi a consuntivo;

Il gruppo di minoranza al fine di formalizzare un emendamento, propone una breve sospensione della seduta. La proposta messa ai voti per a. n. viene accolta con n. 14 voti a favore e n. 1 voto contrario (Puglisi). Sono le ore 19.55. La seduta riprende alle ore 20.20 con la presenza di n. 15 consiglieri. Il gruppo di minoranza presenta emendamento per come in atti, su quale il Rag. Capo esprime seduta stante parere favorevole con l'avvertenza che qualora approvato, il bilancio in prossimo esame dovrebbe essere rimodulato;

Il Cons. Portelli comprende le difficoltà dell'A.C. in relazione all'IMU, ritiene positiva la riduzione al 7,6 per mille dei suoli edificabili. Rappresenta che l'emendamento presentato è soprattutto un indirizzo politico per alleviare le categorie produttive che soffrono la crisi.

Il cons. Cuciti esprime l'intenzione della maggioranza per il futuro di attenzionare le esigenze delle categorie produttive;

Si procede a votazione per a.n. sull'emendamento presentato dal gruppo di minoranza;

Presenti n. 15 voti a favore n. 6 (Brancato, Portelli, Pernice, Agnello, Brullo, Pluchino). Astenuti n. 1 (Puglisi) Voti contrari n. 8;

L'EMENDAMENTO E' RESPINTO.

Di seguito si procede a votazione per a.n. sulla proposta dell'A.C in atti;

Presenti n. 15 Voti a favore n. 8 contrari n. 6 (Brancato, Portelli, Pernice, Agnello, Brullo, Pluchino). Astenuti n. 1 (Puglisi).

La proposta è ACCOLTA.

Pertanto:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella legge n. 214 del 22 dicembre 2011, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, la cui entrata in vigore è stata anticipata all'annualità 2012;

Visto il D.Lg n. 23 del 14 marzo 2011, recante "Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale" ed in particolare gli articoli relativi all'Imposta Municipale Propria;

Visto l'art. 1, comma 380 della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, sopprimendo contestualmente la riserva statale relativamente alle altre categorie di immobili;

Visto l'art. 1 comma 380 lettera g) , della Legge n. 228 del 24 dicembre 2012, che ha sancito la facoltà per i Comuni di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento prevista per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D(mentre per questa specifica categoria è esclusa la possibilità di diminuire l'aliquota , in considerazione della riserva statale);

Visto l'art. 13 comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011, secondo cui i Comuni possono modificare l'aliquota di base dell'imposta, pari al 0,76 per cento sino a 0,3 punti percentuali in aumento o in diminuzione;

Visto l'art. 13 c. 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011 convertito in legge n. 214 del 22 dicembre 2011, ove stabilisce la vigenza delle disposizioni di cui all'art. 14, c. 6 del D.Lgs23/2011,che conferma la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'art. 52 del D.lgs n. 446/1997 anche per l'IMU;

Visto l'art. 52 del D.Lgs 446/1997 , secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Visto l'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/11, secondo cui:

- dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare €. 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione ;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui al punto precedente è maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base , non può superare l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di €.400,00;
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione , fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio ; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
- Visto l'art. 13 comma 13-bis del D.L 6 dicembre 2011, n. 201 (comma inserito dall'art. 4, comma 5 lett.1) D.L. 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni dalla L. 26 aprile 2012,n. 44 e successivamente , così come sostituito dall'art. 10 comma 4, lett.b) , D.Lgs 8 aprile 2013, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 6 giugno 2013, n. 64): *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'Imposta Municipale Propria **devono essere inviati esclusivamente per via telematica , mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del decreto legislativo 28settembre 1998 n. 360 e successive modificazioni .I Comuni sono, altresì tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze –Dipartimento delle Finanze , sentita l'Ass.ne Nazionale dei Comuni Italiani .L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'art. 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito , sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo art. 6 è eseguito a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio di cui al primo periodo entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre , si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;***
- Vista la Circolare Ministeriale n. 3/DF del 18/05/12, contenente chiarimenti sull'applicazione dell'IMU , secondo cui :”La norma prevede che i comuni possono aumentare l'importo della detrazione di €. 200,00 fno a concorrenza dell'imposta dovuta , nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. Tale facoltà può essere esercitata anche

limitatamente a specifiche fattispecie meritevoli di tutela , fermi restando ,ovviamente , i criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;”

- Visto l’art. 1 comma 169 della legge n. 296/06, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni , anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio , purchè entro il termine innanzi indicato , hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
- Considerato che il termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2013 è fissato al 30 settembre 2013, come stabilito dall’art. 10, comma 4 quater, del D.L. 35/2013 convertito in legge 64/2013, che ha modificato l’art. 1, comma 381 , della legge n. 228/2012;
- Visto l’art. 8 , comma 1 del D.L n. 102/2013 il quale ulteriormente prorogato al 30 novembre 2013 detto termine;
- Visto il D.L. n. 54 del 21/05/13, nel quale viene stabilito:
- -art 1, comma 1: **nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell’imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare , ivi compresa la disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi**, volta in particolare a riconsiderare l’articolazione della potestà impositiva a livello statale e locale.... il versamento della prima rata IMU è sospeso per l’abitazione principale e relative pertinenze (esclusi fabbricati cat. A/1 , A/8, A/9), terreni agricoli e fabbricati rurali;
- Visto l’art. 13 comma 6, del D.L. n. 201/2011 convertito in legge n. 214/2011 che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all’approvazione del presente atto;
- Vista la delibera di G.M. n. 247 del 19/11/13, di proposta;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Visto il Regolamento Comunale di contabilità;
- Visti i pareri favorevoli avanti espressi ai sensi della L.R. 4/91, come modificata dalla L.R 30/2000;
- Atteso l’esito della superiore votazione;

DELIBERA

1) di approvare per l’annualità 2013 le aliquote da applicare all’Imposta Municipale Propria come indicate nelle seguenti tabelle :

TIPOLOGIA IMPONIBILE	ALIQUOTE
Aliquota ridotta (abitazione principale e relative pertinenze)	0,4%
Aliquota ridotta (fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 9,c 3 bis del D.L 557/1993)	0.2%
Aree edificabili	0,76%
Immobili di categoria catastale D (escluso D 10)	0,76%
Aliquote di base (tutti gli altri immobili)	0,96%

Di stabilire anche per l’annualità 2013 la detrazione di €. 200,00 prevista dall’art. 13 comma 10 del D.L n. 201/2011 convertito in legge 214/2011 per l’abitazione principale e le relative pertinenze maggiorata di €. 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale.